legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 31/2017
dell'11 luglio 2017

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Pubblicati in Gazzetta i correttivi al Testo Unico sulle partecipate pubbliche

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Prime indicazioni sulla riforma in materia di antiriciclaggio

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Termine di prescrizione più lungo se sussiste un reato
Per la qualifica di pubblico ufficiale occorre tener conto delle funzioni concretamente svolte
Valida la notifica della sentenza presso la cancelleria se manca l'elezione di domicilio
Il curatore non può agire contro la banca per abusivo ricorso al credito

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Non sussiste il rapporto di parasubordinazione nei confronti del liquidatore
Possibile la partecipazione alla mediazione attraverso il proprio difensore

PROVVEDIMENTI APPROVATI

Pubblicati in Gazzetta i correttivi al Testo Unico sulle partecipate pubbliche

D.lgs. del 16 giugno 2017, n. 100

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2017 n. 147 il D.lgs. del 16 giugno 2017, n. 100 contenente *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*. In particolare, il D.lgs. 100/17 da un lato ha consentito un adeguamento della normativa alla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge delega 124/2015 (da cui è poi derivato il D.lgs. 175/2016), nella parte in cui era ivi disciplinata la modalità procedurale di adozione dei decreti attuativi della riforma, dall'altro ha introdotto alcune modifiche volte a migliorare il Testo Unico delle società partecipate, sulla base delle esigenze emerse da parte degli operatori di settore. Tra le novità apportate al D.lgs. 175/2016 si segnalano: *i)* l'introduzione di precisazioni sull'ambito di applicazione del Testo Unico. In particolare il nuovo Decreto stabilisce che il regime giuridico parzialmente derogatorio, contenuto nel Testo Unico e previsto per le società quotate, si applica anche alle società loro partecipate, salvo il caso che le stesse siano controllate o partecipate da Pubbliche Amministrazioni e sempreché il controllo o la partecipazione siano diretti e non siano quindi intermediati da società, a loro volta quotate; *ii)* l'ampliamento del novero delle finalità perseguibili attraverso le partecipazioni pubbliche, prevedendo tra le attività consentite anche lo svolgimento di funzioni pubbliche; *iii)* l'introduzione della facoltà per le società a controllo pubblico di ricorrere ad un diverso sistema di amministrazione, ovvero non solo all'amministratore unico ma anche ad un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. Tale scelta può essere esercitata direttamente dall'assemblea della società, con apposita delibera motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e di contenimento dei costi.

torna su

GIURISPRUDENZA, PARERI E RISOLUZIONI

Prime indicazioni sulla riforma in materia di antiriciclaggio

Unità d'Informazione Finanziaria della Banca d'Italia – Comunicato Stampa del 4 luglio 2017

Con il comunicato in oggetto, la UIF – Unità d'Informazione Finanziaria della Banca d'Italia – a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 90/2017 in materia di antiriciclaggio, ha fornito alcune prime indicazioni volte a garantire una corretta interpretazione della normativa, nonché un'adeguata attività di segnalazione. Pertanto, con riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette, nonché alle segnalazioni di antiriciclaggio aggregate, la UIF individua una serie di provvedimenti da considerare ancora validi ed efficaci in via transitoria. Diversamente, per quanto riguarda l'astensione e le operazioni di restituzione, la UIF rende noto che dall'entrata in vigore del Decreto, i soggetti obbligati non sono più tenuti a inviare alla UIF le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione, ovvero tutte quelle operazioni volte a restituire al cliente le eventuali disponibilità finanziarie di sua spettanza

torna su

Termine di prescrizione più lungo se sussiste un reato

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 3 luglio 2017 n. 16314

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci si estende nell'ipotesi in cui il fatto commesso costituisce anche reato (nel caso di specie consistente un una bancarotta preferenziale). Infatti, la Suprema Corte ricorda che l'art. 2947, terzo comma cod. civ. prevede che se un fatto è considerato dalla legge come reato *"e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile".* Inoltre, la Corte di Cassazione, rigettando il motivo di ricorso promosso dal ricorrente, ha ricordato che il predetto articolo trova applicazione sia nei confronti delle azioni per responsabilità extracontrattuale che per quelle da illecito contrattuale, come quelle promosse nei confronti dei sindaci in caso di azione di responsabilità. In ogni caso, per i creditori sociali, nel caso trattato in sentenza, il termine di prescrizione per l'azione di responsabilità decorre solo dal momento dell'oggettiva percepibilità di una insufficienza di attivo necessario a soddisfare i debiti.

torna su

Per la qualifica di pubblico ufficiale occorre tener conto delle funzioni concretamente svolte

Corte di Cassazione - Sezione Penale – Sentenza del 28 giugno 2017 n. 31676

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che il *project manager* di una società partecipata dalla Pubblica Amministrazione può essere equiparato ad un pubblico ufficiale e che, pertanto, risponde dei reati propri di coloro che ricoprono tale qualifica. In particolare, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, al fine di attribuire la qualifica di pubblico ufficiale è necessario tener conto della funzione concretamente esercitata dalla persona indagata, piuttosto che del rapporto di lavoro indicato a livello formale. Pertanto, dal momento che nel caso di specie, la persona nominata quale *project manager* ricopriva di fatto un ruolo apicale, essendo, tra l'altro, il referente primario della direzione lavori nei rapporti con l'appaltatore, la Corte di Cassazione lo ha qualificato al pari di un pubblico ufficiale, nonostante il rapporto di dipendenza con la società.

torna su

Valida la notifica della sentenza presso la cancelleria se manca l'elezione di domicilio

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 20 giugno 2017 n. 15147

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che, laddove il difensore non abbia eletto domicilio nel comune dove ha sede il contenzioso, indicando esclusivamente il proprio indirizzo PEC per la ricezione delle comunicazioni, deve essere ritenuta valida la notifica della sentenza effettuata presso la cancelleria della Corte d'Appello e non all'indirizzo PEC. In particolare, nel caso di specie i difensori ricorrenti in appello e in Cassazione avevano eletto domicilio presso la sede legale dell'ente (da loro rappresentato e difeso), riportando l'indirizzo PEC accompagnato dalla esplicita richiesta di ricevere a quell'indirizzo solo le comunicazioni di cancelleria (e dunque non anche le notificazioni). Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, tenuto conto della specifica indicazione riportata dai difensori (i quali riportano l'indirizzo PEC richiedendo di ricevere lì solo le comunicazioni e non anche le notificazioni) deve essere ritenuta validamente eseguita la notifica della sentenza di appello presso la cancelleria della Corte d'Appello.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il curatore non può agire contro la banca per abusivo ricorso al credito

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 12 maggio 2017 n. 9983

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che il curatore di una società in fallimento non è legittimato ad agire nei confronti delle banche alle quali veniva imputata la responsabilità di abusiva concessione di credito. In particolare, la Suprema Corte ricorda che l'azione ex art. 2043 cod. civ., che il curatore dovrebbe intraprendere nei confronti delle banche, non rientra tra quelle "di massa", finalizzate alla ricostruzione del patrimonio del debitore e aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo. Infatti, l'azione contro l'abusivo ricorso al credito è un'azione extracontrattuale, volta ad ottenere un risarcimento del danno, la quale, tuttavia, non può riguardare indistintamente tutti i creditori ma, selettivamente, solo quelli che possono considerarsi danneggiati dall'abusiva concessione di credito. Diversamente, il curatore potrà agire nei confronti della banca, ai sensi dell'art. 146 Legge Fallimentare, solo nel caso in cui quest'ultima venga considerata quale terza responsabile del danno cagionato alla società fallita, a causa dell'abusivo ricorso al credito.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Non sussiste il rapporto di parasubordinazione nei confronti del liquidatore

Tribunale di Venezia – Sentenza del 27 giugno 2017 n. 404

Con la Sentenza in oggetto, il Tribunale di Venezia ha affermato che tra il liquidatore e la società non sussiste un rapporto di parasubordinazione, a differenza di quanto recentemente stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cfr. sentenza 1545/2017), con riferimento, però, alla figura dell'amministratore. Conseguentemente, è valida ed efficace la clausola compromissoria inserita nel contratto individuale del liquidatore, con cui le parti rimettono agli arbitri la decisione delle controversie aventi ad oggetto il contenuto del contratto medesimo. Infatti, nel caso di specie, non trova applicazione il divieto di cui all'art. 806, co. 2 cod. proc. civ., il quale stabilisce che le controversie individuali di lavoro *"possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro"*.

torna su

Possibile la partecipazione alla mediazione attraverso il proprio difensore

Tribunale di Verona – Ordinanza dell'11 maggio 2017

Con l'Ordinanza in commento, il Tribunale di Verona ha stabilito che nell'ambito della procedura di mediazione non è necessaria la presenza della parte personalmente, la quale può pertanto conferire una procura speciale ad un altro soggetto, il quale sarà quindi incaricato di rappresentare la parte nel procedimento di mediazione. Conseguentemente, con il provvedimento in parola il Tribunale di Verona si è discostato dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza, in forza del quale ai fini del corretto esperimento della mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è necessaria la partecipazione delle parti personalmente. In particolare, il Tribunale di Verona, ritiene che tale indirizzo si basi su di una errata interpretazione letterale dell'art. 8 del D.lgs. 28/2010, il quale nel descrivere le modalità di svolgimento della mediazione fa riferimento sia alla parte che al suo difensore. Tuttavia, né la predetta norma, né altre all'interno del D.lgs. 28/2010 prevedono la presenza obbligatoria della parte alla procedura di mediazione, la quale può pertanto essere presente per il tramite del proprio difensore.

torna su

Fonti
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi
avv. Ilaria Musto

LO STUDIO
LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER
Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it